

GRUPPO SINISTRA UNITA IN CC



**SINISTRA
UNITA**
socialità
ambiente
parità

Lodevole

Municipio di Locarno
Palazzo Marcacci

6 6 0 0 L o c a r n o

Locarno, 10 novembre 2021

Avvalendoci della facoltà concessa dall'art. 66 LOC, il gruppo Unità di Sinistra, presenta la seguente:

MOZIONE

“Migliorare la conciliabilità lavorativa in favore dei famigliari curanti”

Premessa:

Il 1. gennaio 2021 e rispettivamente il 1. luglio 2021, sono entrate in vigore due modifiche del Codice delle obbligazioni e della Legge federale sul lavoro, volute dal Consiglio Federale e dal Parlamento federale **per favorire la conciliabilità lavorativa dei famigliari curanti, persone cioè che si occupano regolarmente e intensamente di un proprio caro non autosufficiente, minorenni, adulto o anziano che sia.**

In breve, queste due modifiche introducono:

1. Congedo di corta durata per assistere un proprio famigliare con problemi di salute

Si tratta dell'obbligo del datore di lavoro di concedere (su presentazione di un certificato medico) un congedo di al massimo tre giorni per evento e al massimo di dieci giorni all'anno per "problemi di salute" (quindi per malattia anche non grave) di qualsiasi membro della famiglia che necessita di essere accudito.

Le modifiche legislative introdotte sono:

Codice delle obbligazioni

Art. 329h

Congedo di assistenza ai familiari

Il lavoratore ha diritto a un congedo pagato per il tempo necessario all'assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute; il congedo ammonta tuttavia al massimo a tre giorni per evento e dieci giorni all'anno.

Legge del 13 marzo 1964 sul lavoro

Art. 36 cpv. 3 e 4

3 Su presentazione di un certificato medico, il datore di lavoro deve concedere ai lavoratori un congedo per l'assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute; il congedo è limitato alla durata necessaria per l'assistenza, ma al massimo a tre giorni per evento.

4 Salvo che per i figli, il congedo di assistenza ammonta al massimo a dieci giorni all'anno

2. Congedo per curare un figlio minorennemente gravemente ammalato

Si tratta della possibilità di poter beneficiare di un congedo di 14 settimane al massimo (entro un periodo quadro di 18 mesi) a causa di una malattia grave di un figlio. In questo caso è previsto un rimborso tramite le indennità di perdita di guadagno (IPG).

La modifica legislativa introdotta è la seguente:

Codice delle obbligazioni

Art. 329i

Congedo di assistenza a un figlio con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio

1 Il lavoratore che ha diritto a un'indennità di assistenza ai sensi degli articoli 16i–16m LIPG3 a causa di gravi problemi di salute di suo figlio dovuti a malattia o infortunio ha diritto a un congedo di assistenza massimo di 14 settimane.

2 Il congedo di assistenza deve essere preso entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera.

3 Se entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo di assistenza massimo di sette settimane. Possono concordare una ripartizione diversa del congedo.

4 Il congedo può essere preso in una sola volta o in singoli giorni.

5 Il datore di lavoro deve essere informato senza indugio delle modalità di fruizione del congedo e di eventuali modifiche.

Queste due modifiche della legislazione sul lavoro s'inseriscono in una serie di misure volute dal Consiglio Federale e dal Parlamento federale nell'ambito della strategia di sostegno ai famigliari curanti.

Le modifiche del CO e della Legge sul lavoro non toccano naturalmente direttamente le amministrazioni pubbliche.

Tuttavia, riteniamo auspicabile la Città di Locarno partecipi anch'essa a promuovere la conciliabilità lavorativa dei famigliari curanti e assicurati ai propri dipendenti almeno quanto richiesto a tutti gli altri datori di lavoro privati.

Situazione attuale:

Il Regolamento organico dei dipendenti della Città di Locarno (ROD) non prevede a tutt'oggi queste due possibilità.

A tal proposito si ricorda come nel lontano 2015 il Sindaco dava per imminente il nuovo Regolamento Organico dei Dipendenti, obiettivo che alla data odierna sembra ben lungi dall'essere raggiunto.

Unicamente l'art 60 ROD definisce, in maniera piuttosto blanda che il Municipio ha la facoltà di concedere altri congedi pagati o non pagati per giustificati motivi, in particolare per ragioni di studio (...) o fondati motivi familiari.

I mozionanti sono dell'avviso che la tutela dei famigliari curanti alle dipendenze del Comune e soprattutto delle persone malate che necessitano delle cure vada assolutamente esplicitata in maniera più chiara e approfondita.

Mozione:

L'obiettivo principale della mozione non è quello di migliorare in maniera generale le condizioni di lavoro dei dipendenti, ma di permettere una migliore conciliabilità lavorativa dei famigliari curanti confrontati con famigliari con problemi di salute, anche molto gravi.

Presupposto per il diritto al congedo sono i problemi di salute. Questa definizione comprende pertanto malattia e infortunio, ma anche disabilità. La necessità di assistenza va valutata tenendo conto anche di altre persone che potrebbero assumerla. A questo proposito sono da considerare anche altri membri della famiglia disponibili e in grado di intervenire in termini ragionevoli, ad esempio vivendo nelle vicinanze. Il fatto che un'altra persona abbia diritto ad un congedo non esclude di per sé il diritto stesso. Spetterà alla famiglia determinare chi fruirà del congedo essendo questo nuovo diritto previsto anche nell'economia privata.

Il bisogno di assistenza di una persona è altresì un criterio di necessità (figlio minorenne, persona dipendente per malattia, infortunio o disabilità).

In concreto, si richiede di adeguare le normative comunali alle nuove disposizioni emanate dalla Confederazione e da quanto previsto dal Cantone.

In particolare, si chiede di:

A. Istituire il diritto a un congedo di corta durata per assistere un proprio famigliare con problemi di salute e il diritto a un congedo supplementare per la malattia dei figli fino all'età dei 15 anni.

- Modificare l'art. 57 ROD inserendo il diritto a un congedo di corta durata per assistere un proprio famigliare con problemi di salute uniformando le categorie

definite a livello federale. Per membri della famiglia s'intendono tutti i parenti in linea ascendente e discendente (nonni, genitori, figli), così come fratelli e sorelle, coniugi e partner non sposati, purché vivano nella stessa economia domestica da almeno 5 anni. Non sono considerati i cugini.

- Esplicitare il diritto a un congedo per la malattia di un figlio di età inferiore ai 15 anni in analogia da quanto riconosciuto nella Legge cantonale sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD).

A titolo di esempio non vincolante, proponiamo la seguente formulazione:

art. 57 cifra 1 lett. i, cifra 1 lett. j (nuovo) e cifra 2

1. Il collaboratore ha diritto ai seguenti congedi pagati:

(omissis)

i) Su presentazione di un certificato medico a un congedo per l'assistenza a un familiare o al partner con problemi di salute; il congedo è limitato alla durata necessaria per l'assistenza, ma al massimo a tre giorni per evento. Salvo che per i figli, il congedo di assistenza ammonta al massimo a dieci giorni all'anno.

(omissis)

j) per malattia dei figli in età inferiore ai 15 anni, al massimo 5 giorni lavorativi all'anno, con presentazione di un certificato medico a partire dal 4° evento nell'anno o in caso di un singolo evento che duri più di 3 giorni.

2. I congedi previsti alla cifra 1 non possono essere differiti, tranne per i casi di cui alla cifra 1 lett. i) e j).

(...)

B. Esplicitare il diritto a un congedo di assistenza di 14 settimane per curare un figlio minorenne gravemente ammalato in caso di diritto alle prestazioni IPG.

Inserire un nuovo articolo che, a titolo di esempio non vincolante, potrebbe riprendere quanto proposto a livello cantonale nella modifica della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD).

Art. 59 titolo, cifra 5 e 6 (nuovi)

Congedo maternità, parentale, allattamento e assistenza

(...)

5. I dipendenti possono beneficiare di un congedo pagato per gravi problemi di salute di un figlio dovuti a malattia o infortunio a un'indennità di assistenza ai sensi degli art. 16i-16m LIPG, al massimo di 14 settimane. Il congedo può essere esercitato in una volta sola o a giorni.

6. Il congedo di assistenza deve essere esercitato entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera. Se entrambi i genitori esercitano un'attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto a un congedo di assistenza massimo di sette settimane. Essi possono concordare una ripartizione diversa del congedo.

Riassumendo, la mozione propone di chiarire le tre distinte possibilità di congedo previste per curare un proprio caro con bisogni di assistenza ammalato:

- 1. un congedo pagato, con certificato medico, per curare un familiare convivente con problemi di salute, fino ad un massimo di 3 giorni per eventi e al massimo 10 giorni all'anno.**
- 2. Un congedo per un figlio minore di 15 anni malato, fino ad un massimo di 5 giorni all'anno. Con certificato medico a partire dal 4° evento o per un evento di più di 3 giorni. Questo congedo si somma al primo se del caso.**
- 3. Un congedo di lunga durata per un figlio gravemente malato nel caso di diritto a prestazione delle Indennità di perdita di guadagno.**

Il primo e il terzo congedo corrisponde a quanto previsto nell'economia privata e il secondo congedo a quanto previsto per i dipendenti cantonali.

Con ogni ossequio.

Pier Mellini

Fabrizio Sirica

Gianfranco Cavalli

Francesco Albi

Rosanna Camponovo

Aleksandar Malinov

Gionata Genazzi

Giulia Maria Beretta